Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 settembre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(4879)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 877.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80, relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia e in psico-pedagogia, annessa alla Facoltà di magistero, è così integrato: « Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, compresi i diplomi conseguiti al termine dei corsi quadriennali degli ex Istituti superiori di magistero ».

Dopo l'art. 185, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in medicina scolastica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di perfezionamento in medicina scolastica

Art. 186. — E' istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un Corso di perfezionamento in medicina scolastica.

Il Corso ha sede nella Clinica pediatrica universitaria e la direzione è affidata al suo direttore.

Il materiale didattico ed i locali adibiti all'insegnamento sono anche quelli della Clinica pediatrica.

Art. 187. — Il Corso ha la durata di un anno accademico e di questo ne segue il calendario.

Art. 188. — Possono iscriversi al Corso i laureati in medicina e chirurgia.

Gli iscritti sono tenuti alla frequenza dei singoli insegnamenti, internati, esercitazioni, tirocini pratici e conferenze integrative.

Art. 189. — Per ogni materia di insegnamento, o per gruppi di esse, dovrà essere sostenuto l'esame di profitto alla fine del corso. Per l'ammissione agli esami è necessario aver conseguita l'attestazione di frequenza, sia agli insegnamenti fondamentali che alle conferenze.

Art. 190. — Per il conseguimento del certificato di frequenza e profitto occorre aver superato l'esame finale, che consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, con contributo personale, su un tema attinente a materia di insegnamento del Corso, assegnato dal direttore.

Art. 191. — Gli insegnamenti impartiti nel Corso sono i seguenti:

Fondamentali: (con esame alla fine del corso):

a) Auxologia e fisiopatologia dell'accrescimento. Esercitazioni;

b) Igiene scolastica;

c) Legislazione sanitaria scolastica;

d) Diagnostica delle malattie infettive contagiose dell'infanzia. Internato presso la Clinica pediatrica;

e) Profilassi antitubercolare e delle malattie infettive. Tirocinio pratico;

f) Psicopedagogia ed orientamento professionale. Esercitazioni;

g) Neuropsichiatria infantile.

Conferenze: (senza esame: obbligo di frequenza):

Neuropsichiatria dell'età evolutiva;
Oftalmologia scolastica;
Nozioni sugli ordinamenti scolastici;
Reumatologia infantile;
Medicina sportiva dell'età evolutiva;
Dietetica nelle comunità infantile;
Dermatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 15. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 878.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del Corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

9) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

10) Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;

11) Economia dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 16. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 879.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — E' così modificato: « La Facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne - indirizzo europeo ».

Dopo l'art. 32, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)

Art. 33. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

a) *Sono insegnamenti fondamentali*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

b) *Sono insegnamenti complementari* (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6)):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingue e letterature scandinave;
8) Lingua e letteratura russa;
9) Lingua e letteratura ungherese;
10) Lingua e letteratura neo-greca;
11) Lingua e letteratura albanese;
12) Lingua e letteratura araba;
13) Filologia romanza;
14) Filologia germanica;
15) Filologia slava;
16) Filologia ugro-finnica;
17) Letteratura anglo-americana;
18) Letteratura ispano-americana;
19) Storia della lingua italiana;
20) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
21) Storia delle tradizioni popolari;
22) Storia dell'arte medioevale;
23) Storia della musica;
24) Storia del teatro e dello spettacolo;
25) Letteratura greca;
26) Lingua e letteratura latina medioevale;
27) Storia romana;
28) Storia greca;
29) Storia della filosofia.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio.

Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gl'insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Il preside, sentita, ove ritenga la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 34 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 880.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Napoli, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1958

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 17. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1958.

Nomina di un membro del Comitato nazionale per la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1954, riguardante la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1955, riguardante la composizione del Comitato nazionale per la produttività;

Vista la lettera di designazione in data 24 luglio 1958 della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. dott. Bruno Storti, segretario generale aggiunto della C.I.S.L., è nominato membro del Comitato nazionale per la produttività per la Confederazione italiana sindacati lavoratori, in sostituzione del Ministro on. Giulio Pastore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale
per la ricostruzione:
FANFANI

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1958.

Aumento del contributo statale per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, a favore del comune di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1957, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941,

n. 392, è stata determinata come segue la pigione per il fabbricato demaniale adibito a sede del Palazzo di giustizia di Catanzaro: in annue L. 5.881.005 per il periodo 1° gennaio 1952 31 maggio 1955, in annue lire 7.057.206 per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1955; in annue L. 8.468.647 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1956; in annue L. 8.936.000 per il periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960;

Vista l'annotazione in calce alla tabella allegata alla citata legge n. 392 del 1941, con la quale è previsto l'aumento del contributo statale a favore del comune di Catanzaro per un importo pari all'ammontare del canone di fitto, quando questo fosse stato stabilito;

Ritenuto opportuno trattenere a favore del locatore, all'atto del pagamento dei contributi, le somme dovute dal comune di Catanzaro per canoni di fitti del fabbricato demaniale suddetto;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Catanzaro in applicazione della tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aumentato di L. 5.881.005 (lire cinquemilioniottocentottantunomilacinque) per gli anni 1952, 1953 e 1954; di L. 6.567.122 (lire seimilionicinquecentosessantasettemilacentoventidue) per l'anno 1955; di L. 8.468.647 (lire ottomilioniquattrocentosessantottomilaseicentoquarantasette) per l'anno 1956; e di lire 8.936.000 (lire ottomilioninovecentotrentaseimila) per gli anni 1957, 1958, 1959 e 1960.

Dispone che le somme suddette siano trattenute a favore del locatore all'atto del pagamento dei contributi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1958
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 198. — LIGUORI

(4859)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Limitazioni di velocità lungo alcune strade del comune di Bosnasco (Pavia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i seguenti limiti di velocità sulle strade appresso indicate, del comune di Bosnasco:

km. orari 40, su via Groppallo;

km. orari 30, su via Mandelli e su via Roma, in frazione Cardazzo;

Decreta:

Sulle strade sottoindicate, del comune di Bosnasco, sono stabiliti i seguenti limiti di velocità:

km. orari 40, su via Groppallo;

km. orari 30, su via Mandelli e su via Roma, in frazione Cardazzo.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo la via Roma e la via Mompellato del comune di Rubiana (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Rubiana: via Roma e via Mompellato;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Rubiana: via Roma e via Mompellato.

Roma, addì 25 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4844)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1958.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la seconda sessione ordinaria del 1957, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950 e confermata in carica con altro decreto del 16 luglio 1955;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco alligato.

Roma, addì 6 settembre 1958

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla seconda sessione del 1957

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Alessandrini Saverio	20- 7-1919	Molfetta	Molfetta	Dott comm.
2. Ambrosetti Alessandro Emilio	8-12-1916	Erbusco	Palazzolo s/l'Oglio	Dott. comm.
3. Angelilli Ugo	29- 5-1897	Roma	Roma	Avvocato
4. Armano Salvatore	21- 9-1915	Cimitile	Cimitile	Dott comm.
5. Baldi Gualtiero	2- 4-1920	Pistoia	Pistoia	Dott comm
6. Barbarisi Achille	26- 6-1900	Trani	Bergamo	Non iscritto
7. Bellavite Carlo	13- 2-1901	Milano	Milano	Ragioniere
8. Belli Giuseppe	3- 3-1914	Cuneo	Milano	Non iscritto
9. Beretta Antonio	31-10-1911	Lesmo	Monza	Ragioniere
10. Bidello Giuseppe	18- 3-1913	Napoli	Napoli	Dott comm
11. Boetti Sebastiano	27- 2-1897	Cuneo	Milano	Non iscritto
12. Borriello Luigi	1- 8-1907	Napoli	Napoli	Dott comm.
13. Broglia Mario	21-12-1911	Milano	Milano	Non iscritto
14. Caporali Roberto	25- 8-1911	San Casciano dei Bagni	Cagliari	Non iscritto
15. Caputo Giuseppe	2- 1-1914	Napoli	Napoli	Non iscritto
16. Carlo Enrichetto Giuseppe	13- 8-1915	Musile di Piave	Roma	Non iscritto
17. Cattaneo Carlo	24-10-1891	Fino Mornasco	Milano	Ragioniere
18. Ceretti Luigi	2-12-1922	Vigevano	Vigevano	Avvocato
19. Cestari Ruggero	28- 5-1914	Trento	Trento	Ragioniere
20. Chiari Giancarlo	26-11-1924	Bologna	Bologna	Dott comm.
21. Contigliozzi Domenico	7-11-1921	Roma	Roma	Avvocato
22. Corengia Alberto	21-10-1926	Como	Como	Ragioniere
23. Cortona Dino	25- 7-1910	Alessandria	Milano	Dott comm.
24. Crosato Guido	7- 3-1903	Treviso	Treviso	Dott comm.
25. Cuneo Gio-Batta Filippo	20- 6-1911	Savona	Savona	Dott comm
26. Da Rin Henni	30- 5-1912	Giumolo delle Abbadesse	Milano	Non iscritto
27. Deorsola Felice	21- 8-1895	Saluzzo	Torino	Non iscritto
28. De Tavonatti Albino	1- 9-1920	Mezzocorona	Brescia	Ragioniere
29 Di Paola Carmelo	17- 5-1899	Ragusa	Ragusa	Non iscritto
30 Dodero Gio-Batta	5- 2-1901	Recco	Genova	Dott comm
31 Dresda Marcello	26- 8-1899	Ponte in Valtellina	Piacenza	Dott comm
32. Ferlini Ultimo	7- 6-1905	Adria	Padova	Dott comm
33 Ferrara Reno	16- 3-1913	Milano	Milano	Dott comm
34 Ferrari Gian Domenico	31- 3-1917	Manerbio	Manerbio	Non iscritto
35. Fiorentini Umberto Settimio	18- 9-1895	Este	Roma	Non iscritto
36 Fontana Carlo	1- 1-1902	Milano	Milano	Ingegnere
37. Frugiuele Carlo	17- 7-1907	Campana	Cosenza	Ragioniere
38 Fumagalli Ambrogino detto « Ambrogio »	17- 6-1915	Meda	Meda	Dott comm
39. Galleano Filippo	20- 2-1912	Magliano Alpi	Genova	Dott comm
40. Gambi Orsolo	3- 9-1919	Faenza	Faenza	Ragioniere
41. Gazzaniga Angelo	2-10-1925	Milano	Milano	Dott comm
42. Gennari-Santori Giulio	28- 4-1892	Roma	Roma	Ragioniere
43. Giacometti Guido	1- 3-1915	Ferrara	Milano	Non iscritto
44. Giamminola Carlo	30- 1-1896	Como	Como	Ragioniere
45. Giliani Carlo	13- 7-1908	Brescia	Brescia	Dott comm.
46. Golisano Piergaetano	28-10-1925	Roma	Roma	Dott comm.
47. Grazzini Dante	23- 1-1902	Siena	Firenze	Dott comm.
48 Holzhauser Antonio	2- 1-1893	Borgo Val Sugana	Trento	Ragioniere
49. Iandolo Stanislao	12-11-1904	Nola	Napoli	Dott comm.
50. Izzo Raffaele	9- 2-1892	La Spezia	La Spezia	Ragioniere

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
51. Lachelli Renato	8- 8-1906	Casal Monferrato	Milano	Non iscritto
52. Leporati Pietro	12- 1-1900	Casal Monferrato	Milano	Non iscritto
53. Liccardo Gaetano	28- 4-1930	Napoli	Napoli	Avvocato
54. Maizza Paolo	2- 1- 930	Squinzano	Squinzano	Dott. comm.
55. Mayer Lucio	7- 8-1911	Fossacesia	Milano	Dott. comm.
56. Manfredonia Carlo	27-10-1920	Arce	Napoli	Avvocato
57. Mariani Severino Antonio detto « Nino »	15-12-1907	Seregno	Milano	Ragioniere
58. Martone Torquato	15-11-1894	Roma	Roma	Non iscritto
59. Mascetti Mario	14- 3-1909	Roma	Roma	Non iscritto
60. Mascherpa Mario	26-11-1898	Carate Brianza	Milano	Non iscritto
61. Mazza Manlio	17-11-1916	Napoli	Foggia	Avvocato
62. Mennini Luigi	10-11-1910	Roma	Roma	Non iscritto
63. Merli Mario	18-11-1921	Tolentino	Ascoli Piceno	Non iscritto
64. Micheletti Pietro	8- 7-1912	Pisa	Pisa	Dott. comm.
65. Micheli Arrigo	28- 9-1909	Trieste	Trieste	Dott. comm.
66. Milella Giuseppe	7- 8-1901	Bari	Bari	Dott. comm.
67. Miliani Riccardo	26- 2-1906	Firenze	Milano	Avvocato
68. Minotti Pietro	5-12-1897	Milano	Milano	Dott. comm.
69. Misciasci Vittorio Emanuele	26- 8-1903	Partinico	Corigliano Calabro	Ragioniere
70. Nardi Nardo	4-12-1895	Terni	Roma	Ragioniere
71. Nassiguerra Guido	2- 7-1906	Trieste	Trieste	Dott. comm.
72. Oberti Gian Luigi	21- 6-1912	Genova	Genova	Ragioniere
73. Osele Demetrio Amadeo	30- 9-1896	Tuenno	Trento	Non iscritto
74. Pachialat Carlo	17- 8-1913	Trieste	Genova	Dott. comm.
75. Pacifico Mario	11-10-1911	L'Aquila	Milano	Dott. comm.
76. Pagliarini Carlo	12- 8-1893	Ferrara	Trieste	Non iscritto
77. Pavoni Silvio	4- 4-1889	Udine	Udine	Non iscritto
78. Pieri Vincenzo	29- 7-1891	Salerno	Roma	Non iscritto
79. Polini Roberto	24-12-1902	Spinazzola	Roma	Non iscritto
80. Politi Raffaele	24-10-1911	Cosenza	Roma	Dott. comm.
81. Raho Michelangelo	28- 7-1893	Ruffano	Roma	Dott. comm.
82. Reali Telemaco	16- 3-1895	Norma	Venezia	Dott. comm.
83. Rocca Luigi	21-11-1912	Ponte dell'Olio	Parma	Dott. comm.
84. Ronzoni Mario	10-11-1896	Palmanova	Treviso	Dott. comm.
85. Rossi Napoleone Mario	3-12-1914	Milano	Milano	Dott. comm.
86. Rovinetti Primo	4- 3-1920	Lagosanto	Milano	Dott. comm.
87. Ruga Pietro	17-11-1902	Torino	Torino	Ragioniere
88. Sannoner Alfredo	9- 1-1911	Foggia	Foggia	Ragioniere
89. Sardo Carmelo	7- 6-1897	Catania	Bologna	Non iscritto
90. Solzi Efrem	3-11-1891	Soresina	Soresina	Dott. comm. rag.
91. Tambornini Albino	14- 8-1916	Milano	Genova	Non iscritto
92. Tavola Mario	21- 5-1883	Este	Padova	Ragioniere
93. Toffoletti Carlo	27-12-1911	Milano	Milano	Avvocato
94. Traldi Renato	3- 9-1905	Rivarolo Mantovano	Milano	Dott. comm.
95. Venturi Alfonso	13- 4-1918	Bologna	Bologna	Dott. comm.
96. Vercellotti Mario	2- 7-1915	Balzola	Torino	Non iscritto
97. Zacchera Livio Antonio	29- 1-1921	Stresa	Verbania-Pallanza	Dott. comm.
98. Zanetti Carlo	21- 6-1922	Modena	Modena	Ragioniere

Roma, addì 7 agosto 1958

Il presidente della Commissione centrale
Dott. Gaetano MIRAULO

(4828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

L'ing. Colombo Marchetti, nato a Rieti il 28 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in ingegneria, rilasciatogli dalla Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4772)

Il dott. Mario Spensieri, nato a Cercepiccola (Campobasso) l'8 febbraio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 11 ottobre 1951 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1942-43.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4771)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pagliuca Giovanni, nato a Pietrodifusa (Avellino) il 17 luglio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di unico grado di arabo rilasciatogli dall'Istituto universitario orientale di Napoli in data 13 luglio 1934 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso, da lui sostenuti nell'anno accademico 1933-34.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario orientale di Napoli.

(4770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 830, compresa nel comune di Magliano Sabina, delimitata dai sotto indicati confini:

dalla casa cantoniera, quota 115, segue la strada « Lambruschina », verso nord-ovest, fino al confine provinciale di Civita Castellana; prima di toccare il « Ponte Felice », gira a sinistra e per un breve tratto, sul canale artificiale della quota 38, fino alla sinistra del fiume Tevere; segue quindi detta sponda fino alla confluenza del fiume l'Aia; da qui volta sulla destra del fiume stesso, verso nord-est, fino oltre il ponte « Imelle » delle Ferrovie dello Stato; indi sale verso sinistra alla strada marcata per traini locali; quota 59, volta a destra sulla strada campestre ben distinguibile ed imbrecciata da quota 92, fino a congiungersi alla strada carreggiabile che da quota 104, 90, 94, fino alla casa cantoniera a quota 115.

(4664)

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Foggia, dell'estensione di ettari 3000, compresa nel comune di San Severo, delimitata dai sotto indicati confini:

torrente Candelaro; strada provinciale San Severo-San Marco in Lamis; tronco della ferrovia dello Stato San Severo-Termoli, dal cavalcavia di incrocio con la strada provinciale San Severo-San Marco fino al sottopassaggio d'incrocio con la strada statale n. 89; strada statale n. 89, da San Severo-Apricena fino al ponte sul torrente Candelaro.

(4666)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), di complessivi ettari 185.28.24, espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 770 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma (in catasto Società Anonima Bonifiche Idrauliche ed Agrarie del Mezzogiorno), e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 27.381.508 (lire ventisettemilionitrecentottantunomilacinquecentotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive n. 135 del foglio n. 17; n. 22 del foglio n. 18; numeri 32, 33, 29 del foglio n. 20 per complessivi ettari 9.41.20, e le particelle in contestazione numeri 95 e 152 del foglio n. 17 per complessivi ettari 4.56.00, per le quali sarà provveduto successivamente.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 9 ottobre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 17: particella 55;
Foglio 17, particella 78, reddito dominicale L. 169,20;
Foglio 17, particella 134, superficie: Ha. 2.48.50;
Foglio 17, particella 135, superficie: Ha. 0.04.80;
2° Corpo terreni, rigo 22: (omissione).
2° Corpo terreni, rigo 23: (omissione);
Foglio 20, particella 19, superficie: Ha. 100.58.30;
Foglio 20, particella 97, classe: unica;
Foglio 20, particella 100, superficie: Ha. 0.79.20;
2° Corpo terreni, totali superficie e reddito dominicale: Ha. 10.37.50, L. 1.883,48;
5° Corpo terreni, totale reddito dominicale: L. 45.678,75;
6° Corpo terreni, totale superficie: Ha. 66.98.50;
Totale generale superficie: Ha. 182.76.04.

Corrige

Foglio 17: particella 75;
Foglio 17, particella 78, reddito dominicale: L. 139,20;
Foglio 17, particella 134, superficie: Ha. 0.48.50;
Foglio 17, particella 135, superficie: Ha. 2.04.80;
2° Corpo terreni, rigo 22: foglio 17, particella 95, seminativo irriguo, unica, Ha. 3.44.00, reddito dominicale L. 2.064,00.
2° Corpo terreni, rigo 23: foglio 17, particella 152, seminativo irriguo, unica, Ha. 1.12.00, reddito dominicale L. 672,00;
Foglio 20, particella 19, superficie: Ha. 0.58.30;
Foglio 20, particella 97, classe: —;
Foglio 20, particella 100, superficie: Ha. 0.75.20;
2° Corpo terreni, totali superficie e reddito dominicale: Ha. 14.93.50, L. 4.619,48;
5° Corpo terreni, totale reddito dominicale: L. 45.776,27;
6° Corpo terreni, totale superficie: Ha. 66.94.50;
Totale generale superficie: Ha. 187.32.04.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3914)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (riliquidazione)

Con decreti Ministeriali in data 24 luglio 1958, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità, al netto degli importi precedentemente liquidati ai sensi dell'art 4 comma primo, della citata legge n 156 vengono corrisposte, unitamente al conguaglio dei relativi interessi, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Cosenza e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953 n 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956 n. 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 5 maggio 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità	Registrato alla Corte dei conti	Reg Agr		Ammontare lordo indennità riliquidata	Precedente liquidazione indennità - Decreto Ministeriale - Gazzetta Uff (avviso)		Ammontare arrotondato indennità	Ammontare arrotondato differenza indennità dovuta (capitale nominale)	Ammontare arrotondato conguaglio interessi (capitale nominale)
			N.	Data	N.	Data	Data 24-7-58 N.	Data	N	Foglio	L.	N.	Data	L.	L.	L.
	Opera valorizzazione Sila - Sezione speciale riforma fondiaria															
1	MUSCO Anna fu Giuseppe	Riace	3256	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4512/2416	7- 8-58	13	241	5 830 859	2765/669 165 177	8- 4-57 4- 7-57 17- 7-57	2 165 000	3 665.000	885.000
2	MUSCO Domenico fu Giuseppe	Camini	3257	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4513/2417	7- 8-58	13	242	2.993.031	2766/670 137	28- 3-57 31- 5-57	25.000	2 965.000	720 000
3	MUSCO Domenico fu Giuseppe	Riace	3259	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4514/2418	7- 8-58	13	243	2 753 266	2767/671 165 177	8- 4-57 4- 7-57 17- 7-57	125 000	2.625.000	635.000
4	MUSCO Francesco fu Giuseppe	Camini	3260	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4515/2419	7- 8-58	13	244	15 660 757	2768/672 165 177	8- 4-57 4- 7-57 17- 7-57	1 635 000	14 025.000	3.390.000

Roma, addì 23 agosto 1958

Visto p il Ministro DATO

(4616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 15 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,70	624,75	624,74	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75
$ Can.	637,50	639,60	639,50	640 —	639,10	639,15	639,50	639 —	640,20	639,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,785	145,79	145,77	145,79	145,79	145,795	145,79	145,79
Kr. D.	89,88	89,89	89,89	89,88	89,90	89,89	89,88	89,88	89,88	89,85
Kr. N.	86,90	86,88	86,92	86,895	86,90	86,90	86,90	86,89	86,88	86,85
Kr. Sv.	120,11	120,08	120,10	120,09	120,10	120,11	120,09	120,13	120,11	120,10
Fol.	164,55	164,50	164,56	164,56	164,55	164,55	164,56	164,55	164,54	164,55
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,50	12,495	12,50	12,505	12,502	12,50	12,50
Fr. Fr.	147,86	147,90	147,96	147,93	147,92	147,86	147,91	147,94	147,90	147,95
Fr. Sv. acc.	142,46	142,46	142,46	142,465	142,40	142,46	142,45	142,45	142,50	142,48
Lst.	1737,60	1737,70	1737,75	1737,75	1737 —	1737,60	1737,75	1737,75	1737,50	1737,75
Dm. occ.	148,65	148,66	148,70	148,665	148,67	148,65	148,66	148,60	148,70	148,70
Scell. Aust.	24,01	24 —	24,01	24,0122	24 —	24 —	24,020	24,012	24,01	24,01

Media dei titoli del 15 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	65,25
Id. 3,50 % 1902	62,25
Id. 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	85,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,350
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,425
Id. 5 % 1936	98,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	639,812
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	89,882
1 Corona norvegese	86,897
1 Corona svedese	120,09
1 Fiorino olandese	164,56

1 Franco belga	12,50
100 Franchi francesi	147,92
1 Franco svizzero acc.	142,457
1 Lira sterlina	1737,687
1 Marco germanico	148,662
1 Scellino austriaco	24,012

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi per esami per il conferimento di tre posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico di gruppo « A » del personale di Ragioneria della sede centrale e di venti posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo « A » del personale amministrativo delle Rappresentanze provinciali.

Con deliberazione 30 maggio 1958, n. 334 (6/O G.), del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:

I) a tre posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale di Ragioneria della sede centrale;

II) a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale amministrativo delle Rappresentanze provinciali.

Ai predetti concorsi non possono partecipare le donne.

Art. 1

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per il concorso di cui al n. I) il diploma di laurea in economia e commercio. Per il concorso di cui al n. II) il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali. Le predette lauree debbono essere state conseguite presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
per i profughi dai territori esteri;
per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati
Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:
e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,
f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267;
Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:
g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488,
h) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore,
i) per coloro che siano mutilati od invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n 539,
Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375
Tutti i detti limiti di età debbono riferirsi alla data del presente bando
Il limite massimo di età di anni 30 è infine elevato:
l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
m) di un altro anno per ogni figlio, vivente alla data medesima,
n) nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti, e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria (art 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n 465),
L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alle lettere *m*) ed *n*) e tutte e tre con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè non si superino complessivamente 45 anni
L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *i*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante
Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45
Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati dei ruoli organici dell'Opera nazionale invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli transitori delle Amministrazioni dello Stato,
C) essere cittadino italiano,
D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,
E) avere il godimento dei diritti politici;
F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio,
G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Ufficio del personale, piazza Adriana n 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Coloro che intendessero partecipare ad entrambi i concorsi, dovranno presentare, per ciascuno di essi, domanda separata
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita.
Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso:
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana,
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio
Le domande di partecipazione al concorso di cui al n II), dovranno contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700
Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine
A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:
a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 487, del Giornale militare ufficiale del 1937,
b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,
c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;
d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza,
e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;
f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra, da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,
g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione

della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione, privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalidi per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore,

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità, i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dal l'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

n) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885, l'attestazione prevista dall art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengano alla Marina militare, un estratto matricolare Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art 4.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione del presidente dell'Opera nazionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio di cui all'art 1, lettera *A*) o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200,

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 1 del presente bando, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza di cui al precedente art. 3;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norme delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

f) certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, e esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie, assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso,

g) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza nel Comune per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

h) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L 200, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*) del presente articolo

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *h*).

Art 5

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando

Tutti i documenti indicati nel presente bando non sono soggetti alla legalizzazione, salvo i casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 4 purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *l*) e *m*) del precedente art 1.

Art. 7.

Le domande o i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, saranno considerati privi di efficacia, ai fini dei presenti concorsi, anche se siano spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione del presidente dell'Opera.

Art. 8.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

A) per il concorso di cui al n. I):

a) diritto amministrativo;

b) ragioneria e contabilità dello Stato;

c) istituzioni di diritto civile e commerciale;

d) scienza delle finanze ed economia politica;

e) elementi di statistica;

f) ordinamento giuridico ed amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*);

B) per il concorso di cui al n. II):

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) economia politica e scienza delle finanze;

d) nozioni di statistica;

e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra con particolare riguardo al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*).

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria; detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 8° di gruppo *A* dell'Ente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione per il personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Coloro che non raggiungessero la sede loro assegnata, verranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Roma, addì 6 agosto 1958

Il presidente: PIZZORNO

(4795)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di centoquaranta allievi ufficiali piloti di complemento e trenta allievi sergenti piloti a ferma volontaria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 25 luglio 1941, n. 1136;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 976;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 3098;
Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi di pilotaggio aereo di:

a) centoquaranta allievi ufficiali di complemento;

b) trenta allievi sergenti piloti a ferma volontaria.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data del presente bando, se aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi ufficiali; abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data del presente bando, se aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi sergenti;

c) siano dotati della idoneità fisica, dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e della idoneità somatico-funzionale quali ufficiali di complemento o sottufficiali a ferma volontaria dell'Aeronautica militare;

d) non abbiano soddisfatto gli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da una scuola statale o pareggiata;

1) se aspiranti ai posti di allievo ufficiale:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di maturità artistica;
diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di abilitazione magistrale;

2) se aspiranti ai posti di allievo sergente:

diploma di licenza di scuola media inferiore o della licenza di avviamento professionale (triennale) o di altri titoli di studio equipollenti.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere la ferma ordinaria di leva di diciotto mesi, decorrente dal giorno dell'invio al corso di pilotaggio militare, con rinuncia esplicita a qualsiasi titolo a ferma minore od a congedo anticipato, esistente o che possa sorgere durante la prestazione del servizio militare, impegnandosi inoltre a compiere almeno sei mesi di servizio quale pilota militare presso un reparto di impiego dell'Aeronautica militare, col grado di sottotenente o sergente pilota

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi - Roma

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'Ufficio nel quale prestano servizio

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti

1) titolo di studio di cui alla lettera *e*) dell'art 2 in originale ovvero in copia notarile, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto ovvero copia notarile di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo

E indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art 2 del presente bando, titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame

2) ogni altro titolo certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art 6 oppure titoli di studio superiori a quello richiesto

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero Club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina,

4) due copie di una stessa fotografia recente (mezzo busto senza copricapo, su fondo chiaro, formato cm 4 × 6, non montate su cartoncino) con firma leggibile (nome e cognome) in basso, di pugno dell'interessato; una sola delle due copie dovrà essere applicata su carta da bollo da L 200 ed autenticata da un notaio o dal sindaco;

5) atto di assenso all'arruolamento in qualità di allievo ufficiale o allievo sergente pilota, redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'esercito — per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente concorso — a firma del padre o, in mancanza di questi, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, dal tutore espressamente autorizzato.

Qualora il candidato si trovi nella impossibilità di presentare il suddetto documento, dovrà esibire dichiarazione in tal senso a firma del sindaco

Se il giovane è già emancipato dovrà presentare l'atto di assenso del curatore

Art 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Il Ministro potrà escludere dal concorso, senza indicare i motivi, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le Scuole di pilotaggio dall'Aeronautica militare.

Art 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti psicofisiologici e di idoneità somatico funzionale di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, graduati nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª. buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art 6.

Le graduatorie distinte per allievi ufficiali ed allievi sottufficiali piloti, verranno formate da apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto

Avranno la precedenza assoluta coloro che posseggano il brevetto civile di pilota d aeroplano e coloro che abbiano compiuto almeno 10 ore di volo in qualità di allievo pilota

Successivamente seguiranno nell'ordine di graduatoria i concorrenti che abbiano ottenuto la migliore classifica nella visita psicofisiologica effettuata presso gli Istituti medico legali dell Aeronautica

A parità di classifica ottenuta nella predetta visita psicofisiologica, la graduatoria sarà formata tenendo conto

a) della media dei voti riportati nel titolo di studio,

b) dei titoli di cui al capoverso 2 dell'art 3 del presente bando secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione

A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine ai candidati più giovani di età, a coloro che posseggano il brevetto di pilota di aliante ai figli dei caduti ed invalidi dell'Aeronautica militare agli orfani di guerra ed ai figli di invalidi di guerra, agli orfani di militari e funzionari civili dell Amministrazione aeronautica, agli orfani di militari e funzionari civili delle altre Forze armate, ai figli di militari ed impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

Art 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita,

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari,

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato,

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento e avieri allievi sergenti piloti a ferma volontaria ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse, con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Durante i corsi di pilotaggio e fino al termine della ferma di leva non è consentito il passaggio alla categoria allievi ufficiali per coloro che abbiano iniziato il corso come allievi sottufficiali

Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano, gli allievi saranno promossi rispettivamente al grado di sergente se allievi ufficiali e al grado di primo aviere se allievi sottufficiali

Al termine del corso di pilotaggio agli allievi che avranno compiuto le prove prescritte per il conseguimento del brevetto di pilota militare, nonchè superati gli esami teorici, se giudicati idonei, verrà conferita la nomina a pilota militare e immediatamente dopo, se allievi ufficiali la nomina a sottotenente di complemento dell'A A r n., se allievi sottufficiali il grado di sergente a ferma volontaria e con tale grado completeranno gli obblighi di servizio assunti come da impegno di cui al precedente art 3

Art 9.

Il Ministero, su proposta del comandante della Scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dal corso gli allievi che dimostrino mancanza di attitudine al pilotaggio, e che per ragioni fisiche o per deficienza di qualità militari non diano affidamento di poter adempiere alle funzioni di ufficiale o sottufficiale pilota

I dimessi cesseranno quindi dalla qualità di allievi ufficiali e di allievi sergenti piloti ed espleteranno la ferma nel ruolo servizi — categoria governo — dell'Aeronautica militare con il grado raggiunto I medesimi, qualora non siano stati prosciolti per motivi disciplinari o per deficienti qualità militari potranno partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad altri concorsi per allievi ufficiali di complemento o per allievi specialisti dell'Aeronautica militare.

Qualora invece i dimessi intendessero partecipare a concorsi per allievi ufficiali o per allievi sottufficiali o allievi specializzati di altre Forze armate potranno, a loro domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica, previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione del distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza

Art 10.

Gli allievi ufficiali e sottufficiali incorporati, in base al presente bando hanno l'obbligo di compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di sottotenente o sergente pilota presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare Tale periodo di permanenza dovrà essere compiuto anche se gli allievi conseguiranno il brevetto di pilota militare dopo il 18° mese dalla incorporazione.

Art. 11.

Il Ministero della difesa Aeronautica al momento in cui i sottotenenti piloti di complemento, reclutati in base al presente bando, dovrebbero essere congedati, ha la facoltà di trattenere in servizio coloro che ne abbiano inoltrato domanda

Qualora i predetti vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Il Ministero della difesa Aeronautica ha la facoltà, al momento in cui i sergenti piloti militari, reclutati in base al presente bando dovrebbero essere congedati, di scegliere fra coloro che abbiano inoltrato domanda, con le modalità e nel numero da stabilire in relazione alle esigenze di servizio, gli elementi che per spiccate qualità militari, fisiche, intellettuali e per attitudine al volo siano ritenuti maggiormente idonei a proseguire il servizio ai fini dell'ammissione al servizio permanente.

Art 12

I sottotenenti di complemento ed i sergenti reclutati in base al presente concorso, con l'invio in congedo illimitato passeranno a far parte della forza in congedo dell'Aeronautica militare, e saranno soggetti all'obbligo dell'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art 13.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva nella Aeronautica militare, che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell art. 2 dovranno essere presentate all'Ente presso cui gli interessati sono in forza e trasmesse entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art 3

Le autorità dalle quali il militare dipende apporranno sulle domande la data di arrivo ed il parere, curandone la trasmissione al Ministero con la massima urgenza.

La domanda, redatta sulla base del predetto art. 3, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) dell articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso di pilotaggio, riconoscendo al Ministero la facoltà di aumentare tale ferma come previsto dal precedente art 10.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado stesso e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso ovvero risultino non idonei agli esami

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo i militari stessi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo, il tempo trascorso in qualità di allievi non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1958

Il Ministro. SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1958
Registro n. 41 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36

(Modello di domanda, carta da bollo da L 200).

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
- Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . .
(provincia di . . . . . .) il . . . .
appartenente al distretto militare di . . . . . abitante a
(1) . . . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali piloti di complemento (oppure per allievi sergenti piloti a ferma volontaria) (2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola . . . . . . di . . . . . . nell'anno . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Io sottoscritto, in caso di esito favorevole del concorso, mi obbligo a compiere la ferma di mesi diciotto a decorrere dal giorno dell'invio al corso militare di pilotaggio, ed a rinunciare a qualsiasi titolo di ammissione a ferma minore di quella ordinaria di leva o ad altro beneficio di riduzione della ferma che possa comunque sorgere durante la prestazione del

servizio. Mi obbligo altresì a compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di (6) . . . .
presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

. . . . li .
(data)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia

(2) Allievo ufficiale o allievo sergente a seconda del titolo di studio posseduto.

(3) in caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato .

(5) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

(6) Sottotenente ovvero sergente a seconda del concorso cui ha partecipato

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza, o di un notaio, o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(4796)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fotografo ritoccatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 15 Tesoro, foglio n 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 176 del 22 luglio 1958, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fotografo ritoccatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta:

Art 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fotografo ritoccatore, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958, è costituita, a norma dell'art 5 del decreto medesimo, come segue.

Presidente:
Carbone dott Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott Antonino, medico fiscale della Zecca;
Carlesimo dott Eros, capitano medico del Comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott Ennio, capo della Segreteria della Zecca.

Art 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art 1, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale citato 6 giugno 1958, come segue:

Presidente.
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing Paolo, vice direttore della Zecca;
Girlanda Mario, primo capotecnico.

Segretario:
Massaro dott Ennio, capo della Segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 285. — CAPUTO

(4878)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.